

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Brescia

Agenzia di Tutela della Salute di Brescia

Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia

Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.ats-brescia.it

Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it

Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980

DECRETO n. 221

del 14/04/2026

Cl.: 1.1.02

OGGETTO: Adeguamento del Regolamento aziendale sugli incentivi per le funzioni tecniche, di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. per contratti pubblici di lavori, forniture e servizi adottato con Decreto D.G. n. 693 del 20.12.2021.

**II DIRETTORE GENERALE - Dott. Claudio Vito Sileo
nominato con D.G.R. n. XII/1645 del 21.12.2023**

Acquisiti i **pareri** del
DIRETTORE SANITARIO
del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini

Dott. Franco Milani

Dott.ssa Sara Cagliani



IL DIRETTORE GENERALE

Richiamate:

- le Linee guida regionali di cui alla D.G.R. Lombardia n. XI/2672 del 16 dicembre 2019, Allegato 1, disciplinanti le modalità e i criteri per la costituzione e ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche a decorrere dall'anno 2018;
- il Regolamento aziendale recante norme e criteri di costituzione e ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, adottato con Decreto D.G. n. 693 del 20.12.2021;

Richiamati, altresì:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il nuovo Codice dei Contratti Pubblici, entrato in vigore il 1° luglio 2023, e in particolare l'art. 45 relativo agli incentivi per le funzioni tecniche;
- il previgente Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare l'art. 113, rimasto efficace fino al 30 giugno 2023;
- il Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, in Legge 21 aprile 2023, n. 41 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC)", e in particolare l'art. 8, comma 5;
- il Decreto Legislativo n. 209/2024 (c.d. correttivo appalti);
- la D.G.R. Lombardia n. XII/1827 del 31.01.2024 "Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l'anno 2024", in particolare l'Allegato 10 "Area investimenti, acquisti e internal auditing";

Dato atto che:

- con il D.Lgs. n. 36/2023 recante il nuovo Codice dei Contratti Pubblici è stata innovata, oltre al resto, la disciplina degli incentivi alle funzioni tecniche, sostituendo l'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 con il nuovo art. 45;
- nel corso del 2023, in vigenza della disciplina previgente, l'art. 8, comma 5, del D.L. n. 13/2023 ha previsto, per gli anni dal 2023 al 2026 e con riferimento ai progetti finanziati con risorse PNRR e PNC, la possibilità di erogare gli incentivi per le funzioni tecniche anche al personale con qualifica dirigenziale;

Considerato che:

- per dare concreta attuazione al nuovo quadro normativo risulta necessario adeguare il Regolamento aziendale di cui al Decreto D.G. n. 693/2021;
- a seguito dell'adeguamento dell'attuale regolamentazione sarà possibile procedere alla liquidazione degli incentivi per le funzioni tecniche al personale dirigente che abbia svolto attività incentivabili nell'ambito di appalti di servizi, forniture e lavori finanziati con PNRR e PNC;
- l'adeguamento regolamentare non comporta modifiche alle modalità, ai criteri ed alle percentuali di riparto del fondo incentivanti, ma comporta esclusivamente un ampliamento della platea dei beneficiari;
- resta ferma e invariata la disciplina applicabile al personale del comparto, le cui quote di incentivo non subiscono modifiche, considerato che, in vigenza della precedente regolamentazione, le quote non erogabili al personale dirigente erano destinate al fondo per attività di formazione e innovazione tecnologica;

Preso atto che:

- il D.Lgs. n. 209/2024 ha ulteriormente confermato la possibilità di erogare gli incentivi alle funzioni tecniche anche al personale dirigente, in deroga al principio di onnicomprensività della retribuzione;



-
- la complessità e la stratificazione normativa rendono necessario procedere a una doppia revisione regolamentare che di seguito si descrive:
 - un primo intervento di adeguamento regolamentare, applicabile agli anni 2023 e 2024, nel rispetto delle Linee guida regionali del 2019 e finalizzato anche a consentire la corresponsione degli incentivi al personale dirigente coinvolto in interventi PNRR e PNC;
 - un nuovo Regolamento, attualmente in fase di elaborazione congiunta con le altre ATS, pienamente conforme al nuovo impianto normativo e alle nuove Linee guida regionali (prot. ATS n. 0118407/25 del 12.12.2025) per le funzioni tecniche, con decorrenza dall'anno 2025;

Dato atto che, con riferimento alla successione e alla stratificazione temporale delle norme, gli adeguamenti recepiti con l'adozione del presente Regolamento mirano a disciplinare i criteri e le modalità di ripartizione degli incentivi alle funzioni tecniche previste:

- dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, con riferimento agli incentivi per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 8, comma 5, D.L. 13/2023 convertito con modificazione dalla L. 41 del 21.04.2023, il quale prevede per gli anni dal 2023 al 2026, per gli enti locali e gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale, la possibilità di erogare, relativamente ai progetti del PNRR (PNC), l'incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei predetti progetti, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75 (parere MIT n. 2059 del 19.06.2023);
- dall'art. 225, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023, che dispone che, in relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, le disposizioni di cui al D.L. 13/2023 si applicano, anche dopo il 01.07.2023 (data in cui il nuovo Codice appalti ha acquistato efficacia);
- dall'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, con riferimento alle procedure attivate a far data dal 01.07.2023, (data di decorrenza dell'efficacia del Codice dei Contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 36/2023), modificato dal D.Lgs. n. 209/2024 entrato in vigore il 31.12.2024;

Preso atto dell'informativa sindacale resa in data 03.04.2026, come da comunicazione e.mail della SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane, agli atti;

Ritenuto, pertanto opportuno adottare l'allegato Regolamento aziendale recante norme e criteri di costituzione e ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche adeguato alla normativa sopra richiamata (Allegato "A" al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale - composto da n. 24 pagine);

Vista la proposta formulata dal Direttore della SC Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale, Dott.ssa Elena Soardi che attesta, in qualità di Responsabile del procedimento, la regolarità tecnica del presente provvedimento;

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento non genera oneri per l'Agenzia;

Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini, del Direttore Sociosanitario, Dott. Franco Milani e del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Sara Cagliani che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;

D E C R E T A

- a) di adottare, per le motivazioni espresse in premessa, l'allegato Regolamento aziendale recante norme e criteri per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 e



- ss.mm.ii, per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, adeguato alla normativa in premessa richiamata (allegato "A" al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, composto da n. 24 pagine);
- b) di dare atto che le modalità, i criteri e le percentuali di riparto del fondo incentivi restano invariati e che nessuna modifica è apportata alla disciplina applicabile al personale del comparto, salvo l'ampliamento della platea dei beneficiari con riferimento alle procedure incentivabili finanziate con risorse PNRR e PNC;
 - c) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell'Agenzia;
 - d) di dare atto che il Regolamento in oggetto entra in vigore alla data di adozione del presente provvedimento e che si applica agli appalti di lavori, servizi e forniture il cui bando, avviso o lettera di invito, ovvero il provvedimento di adesione (per adesioni a convenzioni ARIA/Consip o adesioni a procedure aggregate con ATS con ruolo di azienda aggregata), sono stati rispettivamente pubblicati/trasmessi o adottati dal 1° luglio 2023 (entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti pubblici). Si applica altresì, ai sensi dell'art. 8, comma 5 del D.L. n. 13/2023 convertito con modificazioni dalla Legge n. 41/2023, ai lavori, servizi e forniture relativamente agli interventi a valere sulle risorse PNRR e PNC, avviati in vigore del precedente Codice, come meglio specificato all'art. 5 dell'allegato Regolamento;
 - e) di dare atto che è in corso l'elaborazione di un nuovo Regolamento, in coordinamento con le altre ATS, conforme al nuovo impianto normativo e alle nuove Linee guida regionali in materia di incentivi per le funzioni tecniche, con applicazione a decorrere dall'anno 2025;
 - f) di disporre la pubblicazione dei contenuti del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web dell'Agenzia, in conformità al D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., nei tempi e con le modalità della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO vigente;
 - g) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;
 - h) di disporre, a cura della SC Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati personali.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dott. Claudio Vito Sileo

REGOLAMENTO

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E
RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE
PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI
ALL'ART. 45 DEL D.LGS. n. 36/2023
ss.mm.ii. PER CONTRATTI PUBBLICI DI
LAVORI, FORNITURE E SERVIZI



Sommario

PREMESSA.....	3
1 OGGETTO E FINALITÀ.....	4
2 RIFERIMENTI NORMATIVI E DEFINIZIONI GENERALI	5
3 CAMPO DI APPLICAZIONE	6
4 CRITERI PERCENTUALI PER LA DETERMINAZIONE DEL FONDO	7
4.1 Criteri per la determinazione del fondo	7
4.2 Fasce di importo e percentuali per la determinazione del fondo	8
4.3 Fasi della procedura di acquisto	15
5 SOGGETTI CHE HANNO DIRITTO ALL'INCENTIVO	17
6 ELENCO DEI SOGGETTI CHE HANNO DIRITTO ALL'INCENTIVO.....	18
7 COMPATIBILITÀ E LIMITI DI IMPIEGO.....	18
8 RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO A GRAVARE SUL FONDO	19
9 CORRESPONSIONE E LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO	20
10 CORRELAZIONE CON ALTRE FORME DI INCENTIVO	23
11 APPLICAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE.....	23
12 NORME FINALI, transitorie e di rinvio.....	23
13 PUBBLICAZIONE E OBBLIGHI DI TRASPARENZA.....	24



**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE
E RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI
TECNICHE DI CUI ALL'ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023 ss.mm.ii.
PER CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI**

PREMESSA

Il presente Regolamento definisce le modalità attuative per questa ATS dell'art. 45, relativo agli incentivi alle funzioni tecniche, del D.Lgs. n. 36/2023, rubricato "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici." e di seguito denominato "codice", relativo alla definizione e all'erogazione degli incentivi per le funzioni tecniche nell'ambito delle procedure di appalto. Nella predisposizione del presente regolamento si è tenuto conto delle stratificazioni normative e giurisprudenziali che hanno interessato l'istituto in parola a partire dalla sua entrata in vigore e della DGR N° XI/2672 del 16/12/2019 "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e sociosanitario per l'esercizio 2020" di RL, di seguito denominata "regole di sistema", con particolare riferimento al suballegato n. 1 avente ad oggetto "Indicazioni per la definizione del regolamento relativo all'applicazione dell'articolo 113 del D.Lgs. n. 50/2016 – Incentivi per funzioni tecniche", per quanto applicabile.

Il presente regolamento, pertanto, disciplina i criteri e le modalità di ripartizione degli incentivi alle funzioni tecniche previsti:

- dall'art. 45 del D. Lgs. 36/2023, con riferimento alle procedure attivate a far data dal 01.07.2023, (data di decorrenza dell'efficacia del Codice dei Contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 36/2023), modificato dal D.Lgs. n. 209/2024 entrato in vigore il 31.12.2024;
- dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, con riferimento agli incentivi per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 8, comma 5, D.L. 13/2023 convertito con modificazione dalla L. 41 del 21.04.2023 il quale prevede per gli anni dal 2023 al 2026, per gli enti locali e gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale, la possibilità di erogare, relativamente ai progetti del PNRR (PNC), l'incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei predetti progetti, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75 (parere MIT n.2059 del 19.06.2023);
- l'art. 225, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023, che dispone che, in relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, le disposizioni di cui al D.L. 13/2023 si applicano, anche dopo il 01.07.2023 (data in cui il nuovo Codice appalti ha acquistato efficacia).

Evidenziato che, per quanto sopra esposto, le quote di incentivo erogabili vengono calcolate, coerentemente con quanto stabilito da Regione Lombardia nelle Regole di sistema 2020 (DGR n. 2672/2019), sulla base dei criteri previsti nel precedente Regolamento sugli incentivi tecnici (confermati da Regione anche per il 2023 e il 2024), considerando l'importo a base d'asta, la tipologia della procedura utilizzata e le fasi della procedura.

I commi 1, 2, 3 e 5 dell'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 (nella formulazione pre-correttivo di cui al D.Lgs. n. 209/2024) testualmente recitano:

"Articolo 45. Incentivi alle funzioni tecniche.

1. *Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.10 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente*



**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE
E RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI
TECNICHE DI CUI ALL'ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023 ss.mm.ii.
PER CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI**

regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

2. *Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al **2 per cento** dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione. È fatta salva, ai fini dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti.*

3. *L'**80 per cento** delle risorse di cui al comma 2, è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. I criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice.*

5. *Il **20 per cento** delle risorse finanziarie di cui al comma 2, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente, oppure non corrisposto per le ragioni di cui al comma 4, secondo periodo, è destinato ai fini di cui ai commi 6 e 7."*

Si ricorda che con deliberazione n. 16/2021 la Corte dei Conti, Sezione delle autonomie, ha confermato che "ove una amministrazione locale abbia omissis di adottare, in esecuzione della disciplina normativa di riferimento vigente *ratione temporis* (legge n. 109/1994; D.Lgs. n. 163/2006; D.Lgs. n. 50/2016), il regolamento funzionale alla distribuzione degli incentivi per la progettazione realizzata sotto la vigenza di quella normativa medesima, detto regolamento potrà essere adottato ex post, nel rispetto dei limiti e parametri che la norma del tempo imponeva, a condizione che le somme relative agli incentivi alla progettazione siano state accantonate ed afferiscano a lavori banditi in vigenza della suddetta normativa del tempo".

Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento pari oggetto approvato con Decreto del Direttore Generale dell'ATS di Brescia n. 693 del 20.12.2021, fatta salva l'applicazione delle disposizioni in esso contenute per le procedure afferenti alla contrattualizzazione di lavori, servizi e forniture attivate entro il 30.06.2023 in conformità a quanto previsto dall'art. 226, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023.

1 OGGETTO E FINALITÀ

Il presente Regolamento, in attuazione delle vigenti disposizioni legislative e delle indicazioni fornite da Regione Lombardia con DGR XI/2672 del 16.12.2019 – Sub Allegato 1 – e con DGR XII/1827 del 31/01/2024 disciplina:

- a) la costituzione del fondo incentivante per le funzioni tecniche previsto dall'art. 45, comma 2, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- b) la ripartizione, corresponsione e liquidazione della quota dell'**80 per cento** del fondo di cui alla precedente lett. a), a beneficio di dipendenti dell'Agenzia di Tutela della Salute di Brescia che, in base a specifico atto d'individuazione, abbiano svolto mansioni di natura tecnico-amministrativa e che, in forza delle disposizioni del presente Regolamento, abbiano maturato il diritto all'erogazione di incentivi economici;



- c) l'impiego della quota del **20 per cento** del fondo di cui alla lett. a) del presente articolo, eventualmente incrementata nei casi previsti nel presente Regolamento, è destinato al finanziamento delle iniziative previste dai commi 6 e 7 dell'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023.

L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori e dei servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente Regolamento.

2 RIFERIMENTI NORMATIVI E DEFINIZIONI GENERALI

Riferimenti normativi e linee di indirizzo di Regione Lombardia:

- D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i. "Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici";
- D.G.R. n. XI/ 2672 del 16.12.2019, Sub Allegato n. 1 "Indicazioni per la definizione del regolamento relativo all'applicazione dell'articolo 113 del D. Lgs. n. 50/2016 – Incentivi per funzioni tecniche";
- D.Lgs. n. 36/2023 "Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al governo in materia di contratti pubblici";
- Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito in Legge 21 aprile 2023, n. 41 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC)";
- D.G.R. n. XII/1827 del 31.01.2024 Allegato 10.

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- "Codice", il Codice dei Contratti Pubblici di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 e ss.mm.ii.;
- "Incentivo", la remunerazione spettante, a valere sull'accantonamento nel fondo di cui all'art. 45, comma 2 del Codice, ai soggetti che ne hanno diritto, ai sensi del presente Regolamento;
- "Fondo" o "Fondo incentivante", il fondo di cui all'art. 45, commi 2 del Codice;
- "Agenzia" o per "ATS", l'ATS di Brescia;
- "RUP", il Responsabile Unico del Progetto;
- "DL", il Direttore dei Lavori;
- "DEC", il Direttore dell'Esecuzione del Contratto;
- "Referente della programmazione" triennale di beni e servizi e programmazione triennale dei lavori pubblici, il Direttore della SC Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale;
- "Procedura di affidamento", qualsiasi procedura sia essa ad evidenza pubblica o negoziata, o di affidamento diretto nei casi ammessi, finalizzata all'aggiudicazione e/o all'affidamento di lavori, servizi o forniture;
- "Collaboratori" dei soggetti incaricati delle funzioni/attività elencate nel [successivo](#) articolo 3, coloro che - tecnici, giuridici o amministrativi - in rapporto alla funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di



consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.

3 CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento si applica alle attività e funzioni inerenti o correlate alla programmazione, alla progettazione, all'affidamento, all'esecuzione, alla verifica o al collaudo di lavori, servizi e forniture, indicate all'Allegato I.10 al Codice, per i quali il relativo bando, avviso, lettera di invito sia stato pubblicato, trasmesso o adottato come di seguito riportato.

Il presente Regolamento, infatti:

- applica retroattivamente la disciplina di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 come vigente a tutto il 30.12.2024 alle attività e funzioni di cui all'art. 45, comma 2 e Allegato I.10, inerenti ad appalti di lavori, forniture e servizi per i quali il relativo bando, avviso o lettera di invito sia stato rispettivamente pubblicato, trasmesso o adottato dal 01.07.2023 (entrata in vigore del D.Lgs. n. 36/2023), a condizione che sia stato effettuato l'accantonamento delle necessarie risorse finanziarie;
- applica la disciplina di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, come modificata dal D.Lgs. n. 209/2024, con effetti retroattivi alle attività e funzioni di cui all'art. 45, comma 2 ed all'Allegato I.10, inerenti ad appalti di lavori, forniture e servizi per i quali il relativo bando, avviso o lettera di invito sia stato rispettivamente pubblicato, trasmesso o adottato dal 31.12.2024, a condizione che sia stato effettuato l'accantonamento delle necessarie risorse finanziarie.

Il fondo incentivante di cui al comma 2 del citato art. 45 è costituito dalla percentuale da applicare all'importo posto a base di gara, con riguardo alle gare di lavori e di servizi e forniture (ivi comprese le concessioni) da ripartire, per ciascun lavoro, servizio o fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al nell'Allegato I.10 al Codice, nonché tra i loro collaboratori.

Il presente Regolamento si applica anche ai lavori, ai servizi e forniture che vengono acquisiti attraverso le Centrali di Committenza Aria Spa o Consip Spa.

Ai sensi dell'art. 45, comma 2 e dell'Allegato I.10, gli incentivi in argomento sono riconosciuti per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti per le attività di:

- programmazione della spesa per investimenti, intesi come approvvigionamenti in genere (fase di programmazione);
- (RUP) responsabile unico del progetto;
- collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento);
- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara (fase di affidamento);
- (DL) direzione dei lavori (fase di esecuzione)
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);



**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE
E RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI
TECNICHE DI CUI ALL'ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023 ss.mm.ii.
PER CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI**

- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- (DEC) direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione;
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico (ove necessario).
- coordinamento dei flussi informativi (*introdotto D.Lgs. n.209/2024*).

In caso di appalti relativi a servizi o forniture, l'accantonamento del fondo avviene esclusivamente nel caso in cui sia nominato il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), ai sensi dell'art. 45 comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023.

Sono **escluse** dall'ambito di applicazione del presente Regolamento, non rientrando nelle funzioni incentivabili:

- i contratti esclusi dall'ambito di applicazione del Codice;
- le procedure ad affidamento diretto, senza procedura comparativa;
- le procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando quando i lavori, le forniture e i servizi possono essere forniti unicamente da un operatore art. 76 del D.Lgs. 36/2023);
- le proroghe e i rinnovi contrattuali;
- l'adesione a gare già aggiudicate per le quali non sia stata prevista la costituzione del fondo nel quadro economico;
- le procedure il cui valore sia inferiore a € 40.000,00 IVA esclusa;
- lavori di manutenzione ordinaria di qualsiasi
- gli affidamenti in adesione postuma a gare già aggiudicate.

4 CRITERI PERCENTUALI PER LA DETERMINAZIONE DEL FONDO

I criteri e le percentuali per la determinazione dell'ammontare del fondo vengono individuati secondo le disposizioni appresso indicate.

4.1 Criteri per la determinazione del fondo

La valorizzazione del fondo matura solo per procedure di gara/affidamento effettuate con modalità comparativa e sulla base di quanto previsto al precedente articolo 3. Gli acquisti, anche effettuati con procedura comparativa, per importi fino a € 40.000,00 IVA esclusa sono esclusi dall'accantonamento del fondo (rientrano in tale fattispecie anche le adesioni a gare aggregate e/o convenzioni centralizzare ARIA/Consip per importi complessivi inferiori a € 40.000,00 IVA esclusa).

Il fondo si costituisce:

- per le gare autonome (a livello di singola azienda): al momento della pubblicazione del bando (per acquisti di valore superiore alla soglia comunitaria) o del lancio della procedura sulle piattaforme telematiche di negoziazione Sintel/MEPA (per acquisti di valore compreso tra €



**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE
E RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI
TECNICHE DI CUI ALL'ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023 ss.mm.ii.
PER CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI**

40.000,00 e la soglia comunitaria);

- per le gare aggregate: per la quota parte dell'ATS al momento della pubblicazione del bando e/o del lancio della procedura sulle piattaforme Sintel/MEPA se l'Agenzia riveste il ruolo di azienda capofila; qualora invece l'ATS rivesta il ruolo di "azienda aggregata", al momento dell'adesione per la quota parte di propria competenza;
- per le gare ARIA SpA o CONSIP SpA: al momento dell'adesione da parte dell'ATS alla convenzione centralizzata.

In caso di procedure inerenti all'acquisizione di beni e servizi finanziate dalla Comunità Europea o con altri finanziamenti a destinazione vincolata, la quota del fondo del 20% da destinare all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione non è accantonata, così come espressamente indicato dal comma 5 dell'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm. ii

4.2 Fasce di importo e percentuali per la determinazione del fondo

La misura effettiva del fondo da costituire è rapportata all'importo a base d'asta della correlata procedura di affidamento. Nella Tabella 1 appresso riportata, vengono definite le fasce di importo e le percentuali da applicarsi alle stesse (le percentuali della tabella sono già comprensive della quota pari al 20% da destinare, ai sensi del comma 6 dell'art. 45, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare:

- a) la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- b) l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
- c) l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

Ai sensi del comma 7 dell'art. 45, una parte delle risorse di tale quota è in ogni caso utilizzata:

- a) per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
- b) per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- c) per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

Tabella 1: fasce importo dei Servizi e Forniture

Classi di importo dei Servizi o delle Forniture	% da applicare
fino a € 500.000,00	1,0%
da € 500.001,00 fino a € 1.500.000,00	
- per la parte fino a € 500.000,00	1,0%
- per la parte da € 500.001,00 fino a € 1.500.000,00	0,8%
da € 1.500.001,00 fino a € 5.000.000,00	
- per la parte fino a € 500.000,00	1,0%
- per la parte da € 500.001,00 fino a € 1.500.000,00	0,8%
- per la parte da € 1.500.001,00 fino a € 5.000.000,00	0,6%
da € 5.000.001,00 fino a € 20.000.000,00	
- per la parte fino a € 500.000,00	1,0%
- per la parte da € 500.001,00 fino a € 1.500.000,00	0,8%



**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE
E RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI
TECNICHE DI CUI ALL'ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023 ss.mm.ii.
PER CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI**

- per la parte da € 1.500.001,00 fino a € 5.000.000,00	0,6%
- per la parte da € 5.000.001,00 fino a € 20.000.000,00	0,4%
oltre 20.000.001,00	
- per la parte fino a € 500.000,00	1,0%
- per la parte da € 500.001,00 fino a € 1.500.000,00	0,8%
- per la parte da € 1.500.001,00 fino a € 5.000.000,00	0,6%
- per la parte da € 5.000.001,00 fino a € 20.000.000,00	0,4%
oltre € 20.000.001,00	0,0%

Tenuto conto delle vigenti disposizioni normative inerenti all'obbligo di ricorrere in via prioritaria alle procedure centralizzate, sono definiti i coefficienti di pesatura della complessità delle procedure (Tabella 2) con diminuzione delle risorse da destinarsi all'incentivo ex art. 45 valorizzato secondo i seguenti moltiplicatori:

Tabella 2: Grado di complessità delle procedure

Tipologia di procedura di gara	moltiplicatore
Procedure ARIA/CONSIP/Centrali di committenza	1 (100%)
Gare aggregate a livello di unione formale d'acquisto	0,7 (70%)
Gare autonome/a livello di singola azienda	0,5 (50%)

Si precisa che, in caso di adesione a convenzioni ARIA/Consip per farmaci e vaccini (categorie merceologiche di cui al DPCM 11 luglio 2018), le percentuali indicate nella Tabella 1 saranno ridotte del 50% fino a € 20.000.000,00, in osservanza alle disposizioni fornite da Regione Lombardia con DGR XI/2672 del 16/12/2019 - Sub Allegato 1.

Tabella 1A: Fasce d'importo dei Lavori

Classi di importo dei Lavori	% da applicare
<u>fino a € 500.000,00</u>	2,00%
<u>da € 500.001,00 fino a € 1.500.000,00</u>	
- per la parte fino a € 500.000,00	2,00%
- per la parte da € 500.000,00 fino a € 1.500.000,00	1,70%
<u>da € 1.500.001 fino a € 5.000.000,00</u>	



**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE
E RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI
TECNICHE DI CUI ALL'ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023 ss.mm.ii.
PER CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI**

- per la parte fino a € 500.000,00	2,00%
- per la parte da € 500.001,00 fino a € 1.500.000,00	1,70%
- per la parte da € 1.500.001,00 fino a € 5.000.000,00	1,50%
<u>da € 5.000.001,00 fino a € 20.000.000,00</u>	
- per la parte fino a € 500.000,00	2,00%
- per la parte da € 500.000,00 fino a € 1.500.000,00	1,70%
- per la parte da € 1.500.001,00 fino a € 5.000.000,00	1,50%
- per la parte da € 5.000.001,00 fino a € 20.000.000,00	1,00%
<u>oltre € 20.000.001</u>	
- per la parte fino a € 500.000,00	2,00%
- per la parte da € 500.000,00 fino a € 1.500.000	1,70%
- per la parte da € 1.500.001,00 fino a € 5.000.000	1,50%
- per la parte da € 5.000.001,00 fino a € 20.000.000,00	1,00%
- oltre € 20.000.001,00	0,50%

Tabella 2A: Grado di complessità* dei Lavori

Categoria - Destinazione funzionale	ID. Opere	Identificazione Delle Opere	Grado di complessità G	** Percentuale da applicare
EDILIZIA Residenza	E.05	Edifici, pertinenze, autorimesse semplici, senza particolari esigenze tecniche. Edifici provvisori di modesta importanza	0,65	0,65
	E.06	Edilizia residenziale privata e pubblica di tipo corrente con costi di costruzione nella media di mercato e con tipologie standardizzate.	0,95	0,95



**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE
E RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI
TECNICHE DI CUI ALL'ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023 ss.mm.ii.
PER CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI**

	E.07	Edifici residenziali di tipo pregiato con costi di costruzione eccedenti la media di mercato e con tipologie diversificate.	1,20	1,00
EDILIZIA Sanità, Istruzione, Ricerca	E.08	Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di base. Asilo Nido, Scuola Materna, Scuola elementare, Scuole secondarie di primo grado fino a 24 classi, Scuole secondarie di secondo grado fino a 25 classi	0,95	0,95
	E.09	Scuole secondarie di primo grado oltre 24 classi- Istituti scolastici superiori oltre 25 classi- Case di cura	1,15	1,00
	E.10	Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, Centri di riabilitazione, Poli scolastici, Università, Accademie, Istituti di ricerca universitaria	1,20	1,00
EDILIZIA Cultura, Vita Sociale, Sport, Culto	E.11	Padiglioni provvisori per esposizioni - Costruzioni relative ad opere cimiteriali di tipo normale (colombari, ossari, loculari, edicole funerarie con caratteristiche costruttive semplici), Case parrocchiali, Oratori - Stabilimenti balneari - Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo e servizi annessi, di tipo semplice	0,95	0,95
	E.12	Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo e servizi annessi, di tipo complesso- Palestre e piscine coperte	1,15	1,00
	E.13	Biblioteca, Cinema, Teatro, Pinacoteca, Centro Culturale, Sede congressuale, Auditorium, Museo, Galleria d'arte, Discoteca, Studio radiofonico o televisivo o di produzione cinematografica - Opere	1,20	1,00



**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE
E RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI
TECNICHE DI CUI ALL'ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023 ss.mm.ii.
PER CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI**

		cimiteriali di tipo monumentale, Monumenti commemorativi, Palasport, Stadio, Chiese		
EDILIZIA Arredi, Forniture, Aree esterne pertinenti allestite	E.17	Verde ed opere di arredo urbano improntate a grande semplicità, pertinenti agli edifici ed alla viabilità, Campeggi e simili	0,65	0,65
	E.18	Arredamenti con elementi acquistati dal mercato, Giardini, Parchi gioco, Piazze e spazi pubblici all'aperto	0,95	0,95
	E.19	Arredamenti con elementi singoli, Parchi urbani, Parchi ludici attrezzati, Giardini e piazze storiche, Opere di riqualificazione paesaggistica e ambientale di aree urbane.	1,20	1,00
	E.20	Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti	0,95	0,95
EDILIZIA Edifici e manufatti esistenti	E.21	Interventi di manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico non soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004	1,20	1,00
	E.22	Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, oppure di particolare importanza	1,55	1,00
STRUTTURE Strutture, Opere infrastrutturali puntuali, non soggette ad	S.01	Strutture o parti di strutture in cemento armato, non soggette ad azioni sismiche - riparazione o intervento locale - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di	0,70	0,70



**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE
E RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI
TECNICHE DI CUI ALL'ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023 ss.mm.ii.
PER CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI**

azioni sismiche, ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni		durata inferiore a due anni		
	S.02	Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo, non soggette ad azioni sismiche - riparazione o intervento locale - Verifiche strutturali relative,	0,50	0,50
STRUTTURE Strutture, Opere infrastrutturali puntuali	S.03	Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni	0,95	0,95
	S.04	Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative	0,90	0,90
IMPIANTI Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	IA.01	Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio	0,75	0,75
	IA.02	Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento	0,85	0,85



**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE
E RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI
TECNICHE DI CUI ALL'ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023 ss.mm.ii.
PER CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI**

		dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico		
IMPIANTI Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota	IA.03	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice	1,15	1,00
	IA.04	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi - cablaggi strutturati - impianti in fibra ottica - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso	1,30	1,00
IDRAULICA Acquedotti e fognature	D.04	Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua, improntate a grande semplicità - Fognature urbane improntate a grande semplicità - Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario	0,65	0,65
	D.05	Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua - Fognature urbane - Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, con problemi tecnici di tipo speciale	0,80	0,80
TECNOLOGIE DELL'INFORMAZ. E DELLA COMUNICAZIONE Sistemi informativi	T.01	Sistemi informativi, gestione elettronica del flusso documentale, dematerializzazione e gestione archivi, ingegnerizzazione dei processi, sistemi di gestione delle attività produttive, Data center, server farm	0,95	0,95



**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE
E RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI
TECNICHE DI CUI ALL'ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023 ss.mm.ii.
PER CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI**

TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE Sistemi e reti di telecomunicazione	T.02	Reti locali e geografiche, cablaggi strutturati, impianti in fibra ottica, Impianti di videosorveglianza, controllo accessi, identificazione targhe di veicoli ecc. Sistemi wireless, reti wifi, ponti radio	0,70	0,70
--	------	---	------	-------------

**Riferimento: Tavola Z-1 "Categorie delle opere - parametro del grado di complessità - Classificazione dei servizi e corrispondenze"*

***Percentuale da applicare sui coefficienti dei Gradi di complessità G ricondotta a massimo 1%.*

4.3 Fasi della procedura di acquisto

Una volta definito l'importo complessivo del fondo lo stesso deve essere ripartito tra le 3 fasi in cui si articola ogni procedura di acquisto, secondo le percentuali appresso indicate:

Tabella 3: fasi della procedura

Fasi della procedura	Ripartizione del fondo tra le fasi	Quota della percentuale erogabile al personale (80%), al netto della quota di cui al c.4 dell'art. 45 del Codice	Accantonamento ex art. 45 c.4 del Codice (20%) per investimenti e formazione
Fase 1: fase di programmazione	10% del valore del fondo	8%	2%
Fase 2: fase procedura di affidamento	35% del valore del fondo	28%	7%
Fase 3: fase di esecuzione	55% del valore del fondo	44%	11%

Come indicato all'art. 3 del presente Regolamento, il fondo incentivante di cui al comma 2 del citato art. 45 del Codice è costituito dalla percentuale da applicare all'importo posto a base di gara.



**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE
E RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI
TECNICHE DI CUI ALL'ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023 ss.mm.ii.
PER CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI**

Il fondo si registra a bilancio per competenza e quindi sul bilancio del primo anno si registrano i valori relativi alle fasi 1 e 2 (fase 1- programmazione dei fabbisogni, fase 2- procedura di affidamento) e la quota parte di spettanza dell'anno della fase 3 (fase 3 - esecuzione).

Il valore definitivo del fondo viene assegnato da Regione Lombardia in sede di chiusura del Bilancio di Esercizio.

Per quanto concerne l'importo posto a base di gara e l'imputazione a bilancio si precisa quanto segue:

- Per le gare autonome indette dall'ATS a livello di singola azienda, la valorizzazione delle risorse da destinare all'incentivo ex art. 45 ha come riferimento il valore complessivo della gara (intendendo il fabbisogno della singola azienda non tenendo conto di eventuali estensioni per adesioni successive previste per altre aziende) e grava sul bilancio dell'anno della pubblicazione del bando e/o del lancio della procedura al 100% per la fase 1 e la fase 2 e in quota parte, proporzionale alla durata, per la fase 3, imputando agli anni successivi le restanti quote di competenza della fase 3.
- Per le gare aggregate nelle quali l'ATS riveste il ruolo di azienda capofila, la valorizzazione delle risorse da destinare all'incentivo ex art. 45, è determinata al momento della pubblicazione del bando e/o lancio della procedura, calcolando l'importo delle fasi 1 e 3 in relazione al valore dei propri fabbisogni e calcolando l'importo della fase 2 sul valore complessivo a base d'asta della procedura, comprensivo degli importi anche delle aziende aggregate (con esclusione di eventuali estensioni per adesioni successive previste per altre aziende).

Il fondo determinato grava sul bilancio dell'anno della pubblicazione del bando e/o lancio della procedura al 100% per la fase 1 e la fase 2 e in quota parte, proporzionale alla durata, per la fase 3, imputando agli anni successivi le restanti quote di competenza della fase 3.

- Per le gare aggregate nelle quali l'ATS riveste il ruolo di azienda aggregata, la valorizzazione delle risorse da destinare all'incentivo ex art. 45, è determinata al momento della presa d'atto degli esiti di gara calcolando l'importo delle sole fasi 1 e 3 in relazione al valore dei propri fabbisogni, in quanto la fase 2 è di competenza della sola azienda capofila; il fondo determinato grava sul bilancio dell'anno dell'adesione al 100% per la fase 1 e in misura proporzionale alla durata, per la fase 3, imputando agli anni successivi le restanti quote di competenza della fase 3.
- Per le gare ARIA e CONSIP, La valorizzazione delle risorse da destinare all'incentivo ex art. 45, è determinata dall'ATS al momento dell'adesione avendo a riferimento il valore del proprio fabbisogno per le sole fasi 1 e 3, in quanto la fase 2 non è di competenza dell'Agenzia. Il fondo determinato grava sul bilancio dell'anno dell'adesione al 100% per la fase 1 e in misura proporzionale alla durata, per la fase 3, imputando agli anni successivi le restanti quote di competenza della fase 3. Per valore del proprio fabbisogno si intende il valore complessivo di adesione alla singola gara centralizzata anche se effettuata in diverse tranches. Quando l'Agenzia si avvale delle attività di una centrale di committenza per l'acquisizione di un lavoro, di un servizio o di una fornitura, non destina



alcuna quota al personale di tale centrale di committenza, in quanto trattasi di Ente preposto esclusivamente alla gestione delle gare. La relativa quota resta nel bilancio dell'Agenzia.

5 SOGGETTI CHE HANNO DIRITTO ALL'INCENTIVO

Ai sensi dell'art. 45 comma 4 del D.L.gs. n. 36/2023, come vigente dal 01.07.2023 sino al 30.12.2024, non danno titolo alla corresponsione dell'incentivo ai sensi del presente Regolamento le funzioni e le attività incentivabili affidate al personale con qualifica dirigenziale e relative a procedimenti il cui bando, avviso, lettera di invito sono stati pubblicati, trasmessi o adottati entro tale data. I relativi importi sono iscritti nel fondo incentivante ad incremento della quota di cui all'art. 1, comma 1, lett. c) del presente Regolamento.

In deroga a quanto previsto nel periodo precedente:

- ai sensi dell'art. 8, comma 5 del Decreto legge 13/2023 convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, relativamente ai progetti PNRR (e PNC) l'incentivo di cui all'art. 45 del Codice è erogato anche al personale con qualifica dirigenziale coinvolto nei predetti progetti;
- ai sensi dell'art. 45 comma 4 del D.L.gs 36/2023, come vigente dal 31.12.2024 per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 16 del D.L.gs. n. 209/2024, danno titolo alla corresponsione dell'incentivo ai sensi del presente Regolamento, le funzioni ed attività incentivabili affidate a personale con qualifica dirigenziale e relative a procedimenti il cui bando, avviso, lettera di invito sono stati pubblicati, trasmessi o adottati a partire da tale data.

Inoltre, si specifica che, ai sensi dell'art. 8, comma 5 del D.L. n. 13/2023 convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, l'incentivo per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, relativamente ai progetti PNRR (e PNC), è erogato anche al personale con qualifica dirigenziale coinvolto nei predetti progetti.

I soggetti beneficiari del fondo, di qualifica non dirigenziale sono individuati nei dipendenti dell'ATS che svolgono direttamente o collaborano alle funzioni tecniche inerenti alle attività di cui all'art. 3 del presente Regolamento, nelle loro varie componenti tecniche ed amministrative, come di seguito individuati. I soggetti individuati per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture pubbliche possono partecipare anche contemporaneamente a più appalti, fermo restando, ove possibile, il rispetto del criterio della rotazione. Nel caso in cui non siano presenti tutte le professionalità tecniche necessarie tra i dipendenti, il Responsabile unico del Progetto (d'intesa con il Dirigente responsabile dell'ufficio competente alla realizzazione del lavoro o all'acquisizione del servizio o fornitura) può proporre alla Direzione dell'Agenzia il ricorso all'utilizzo di dipendenti di altre Stazioni Appaltanti. Se la proposta è assentita dalla Direzione Strategica dell'ATS verrà formalizzato apposito accordo tra le amministrazioni interessate. L'Agenzia può, inoltre, formalizzare accordi che prevedano l'utilizzo, da parte di altre Stazioni Appaltanti, di professionalità presenti nell'Agenzia stessa per ricoprire funzioni previste dall'articolo 3.



6 ELENCO DEI SOGGETTI CHE HANNO DIRITTO ALL'INCENTIVO

Fermo restando l'elencazione delle attività incentivabili di cui al precedente art. 3, in linea esemplificativa, hanno diritto all'incentivo:

- coloro che svolgono attività di "Programmazione della spesa" (art. 37 del Codice e disposizioni regionali);
- coloro che svolgono attività di "Responsabile del Progetto" (art. 15 del Codice e Allegato I.2 e II.14);
- coloro che svolgono attività di progettazione;
- coloro che svolgono attività di "Valutazione preventiva dei progetti (capitolato tecnico)";
- coloro che svolgono attività di "Predisposizione e controllo procedure di gara" (quali: attività relative all'individuazione della procedura di scelta del contraente più idonea; attività relative alla redazione degli atti di gara tra cui bando, disciplinare, lettera invito, alla pubblicità legale; attività eventualmente necessarie per l'espletamento di una procedura in forma aggregata o per adesione a convenzioni stipulate da centrali di committenza; ogni attività svolta dalla pubblicazione del bando fino all'individuazione del contraente, tra cui attività seggio di gara e segreteria commissione di gara, stesura verbali di gara, delibera di aggiudicazione; attività propedeutiche alla stipula del contratto);
- coloro che svolgono attività di "Supporto tecnico/amministrativo al RUP post stipulazione contratto" (provvedimenti di adesione a convenzioni o di recepimento esito, lettere seguenti queste prime due attività in assenza della fase 2, gestione fidejussioni, adempimenti Osservatori, reportistica verso soggetti esterni quali ANAC, Ministero della Salute, MEF, Regione, Corte dei conti; emissioni ordinativi, ricezione merci presso magazzino economale e/o tecnico e/o farmaceutico, liquidazione fatture e verifiche contabili, ecc.);
- coloro che svolgono attività di "Direzione dei Lavori" ed eventuali assistenti (individuati con nota o altra disposizione del RUP);
- coloro che svolgono attività di "Direzione dell'Esecuzione";
- coloro che svolgono attività di supporto/collaborazione al Direttore dell'Esecuzione del Contratto, solo se formalmente nominati (con nota o altra disposizione del DEC), (attestazione della corretta esecuzione);
- coloro che svolgono attività di "Collaudo tecnico-amministrativo" ovvero "Verifiche di conformità/certificato di regolare esecuzione" (a cura del Direttore dei Lavori e del Direttore dell'Esecuzione del Contratto).

7 COMPATIBILITÀ E LIMITI DI IMPIEGO

I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti.

Per i casi in cui sullo stesso soggetto vengano confluite più funzioni separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.



**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE
E RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI
TECNICHE DI CUI ALL'ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023 ss.mm.ii.
PER CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI**

In assenza di collaboratori per l'attività specifica, la totalità della quota viene corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Per le finalità di cui al comma precedente, l'Agenzia provvede ad acquisire le necessarie informazioni relative ad eventuali incarichi conferiti al personale da altre Amministrazioni. Per le medesime finalità l'ATS fornisce le informazioni necessarie alle Stazioni Appaltanti di appartenenza per gli incarichi svolti da personale dipendente delle stesse.

8 RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO A GRAVARE SUL FONDO

La ripartizione dell'importo complessivo relativo alla quota di incentivo erogabile al personale (80%) al netto della quota di cui al comma 5 dell'art. 45 (20%), calcolato secondo le modalità di cui al precedente art. 4 del presente Regolamento, è operata dal dirigente apicale preposto alla struttura competente, secondo le percentuali riportate nella tabella seguente, con la precisazione che vengono stabilite percentuali ad hoc, in caso di partecipazione a progetti regionali, in base ai quali un'ATS acquista e distribuisce per tutte le altre ATS (es. progetto diabetica, vaccini, farmaci in PHT, DM per pazienti diabetici):

Tabella 4: percentuali di ripartizione dell'incentivo

Fasi della procedura	Quota della % erogabile al personale (80%), al netto della quota di cui al c.5 dell'art.45 del Codice	Funzione/attività rientrante in ogni fase	Ripartizione del valore determinato per singola fase erogabile al personale in % al valore della fase	
			% esclusi progetti	% per progetti
F1: fase di programmazione	8%	Programmazione della Spesa (RUP)	70%	80%
		Supporto/collaborazione al RUP	30%	20%
F2: fase procedura di affidamento	28%	Responsabile del progetto (RUP)	30%	40%
		Supporto/collaborazione al RUP per la valutazione preventiva dei progetti/ documenti di gara	10%	10%



**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE
E RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI
TECNICHE DI CUI ALL'ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023 ss.mm.ii.
PER CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI**

		Supporto/collaborazione al RUP per la predisposizione, controllo ed espletamento procedure di gara	60%	50%
F3: fase di esecuzione	44%	Responsabile Progetto (RUP)	5%	15%
		Supporto tecnico/ amministrativo al RUP post stipula contratto	20%	15%
		Direzione dell'esecuzione/ Direttore Lavori	40%	43%
		Supporto/ Collaborazione al Direttore dell'esecuzione del Contratto/D.L. (*)	30%	25%
		Collaudo amministrativo- Verifiche di conformità / certificato di esecuzione	5%	2%

(*) In caso di mancata nomina formale dei soggetti a supporto del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, la relativa quota prevista nella tabella di cui sopra (30%) sarà assegnata all'attività di Direzione dell'Esecuzione del Contratto/DL, la cui quota diventerà pertanto del 70% (40% + 30%).

La corresponsione è regolata dall'art. 8 del presente Regolamento, previo accertamento dell'effettivo svolgimento delle attività.

9 CORRESPONSIONE E LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO

Con provvedimento a contrarre (per le procedure autonome e/o per le procedure aggregate in cui l'ATS svolge il ruolo di capofila) si provvede alla quantificazione delle risorse destinate al fondo incentivi, calcolate secondo le modalità di cui al precedente art. 4 del presente Regolamento.



**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE
E RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI
TECNICHE DI CUI ALL'ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023 ss.mm.ii.
PER CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI**

Con provvedimento di adesione (per le adesioni a convenzioni ARIA/Consip o per la presa d'atto dell'aggiudicazione di procedure in forma aggregata in cui l'ATS svolge il ruolo di azienda aggregata), si provvede alla quantificazione delle risorse destinate al fondo incentivi, calcolate secondo le modalità di cui al precedente art. 4 del presente Regolamento.

La liquidazione degli incentivi è disposta, almeno annualmente, dal Direttore della SC competente all'acquisizione di lavori, servizi e forniture, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti incaricati, effettuato di concerto con il RUP.

Il provvedimento per la quantificazione e la liquidazione degli incentivi è successivamente trasmesso dal Direttore della SC competente all'acquisizione dei lavori, dei servizi o delle forniture al Direttore della SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane, con l'indicazione degli importi spettanti a ciascuno dei dipendenti incaricati.

Resta inteso che:

- 1) nel caso in cui nell'ambito di una medesima procedura le prestazioni vengano svolte da più soggetti, la quota dell'incentivo da attribuire al singolo soggetto terrà conto delle attività effettivamente svolte anche in relazione alle giornate di presenza;
- 2) nel caso in cui un soggetto svolga nell'ambito di una medesima procedura più prestazioni, la quota dell'incentivo da attribuire al singolo dipendente fa riferimento alla pluralità delle prestazioni svolte;
- 3) le quote parti del compenso incentivante corrispondenti a:
 - prestazioni non svolte da dipendenti dell'ATS in quanto affidate a personale esterno all'organico aziendale;
 - prestazioni svolte da personale dipendente con qualifica dirigenziale, laddove non distribuibile;
 - prestazioni per le quali non sia stato effettuato l'accertamento delle specifiche attività svolte dai singoli dipendenti;

incrementano il fondo di cui al comma 5 dell'art. 45.

L'importo dell'incentivo, comprensivo degli oneri previdenziali, assistenziali a carico dell'Amministrazione, con esclusione dell'IRAP:

- complessivamente corrisposto in un anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, relativo ad incarichi eseguiti in relazione a procedure di affidamento eseguite tra il 01.07.2023 e il 30.12.2024, non può superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo;
- con effetto dal 31.12.2024 relativamente alle procedure di affidamento avviate da tale data, complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo (100%) percepito dalla medesima unità di personale.

Il sopracitato limite è incrementato del 15 per cento, subordinatamente all'adozione da parte dell'Amministrazione di metodi e strumenti digitali per la gestione informativa delle costruzioni di cui all'art. 43 del Codice. (art. 45 comma 4, terzo periodo del Codice).

Si precisa che l'eventuale liquidazione degli incentivi al Direttore della SC Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale sarà effettuata dal Direttore del Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali.



**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE
E RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI
TECNICHE DI CUI ALL'ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023 ss.mm.ii.
PER CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI**

Al fine di assicurare il rispetto di tale limite, la SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane:

- monitora l'effettivo andamento del trattamento economico lordo del dipendente e, in caso di scostamento dal reddito previsto, ne dà immediata comunicazione scritta al Direttore della struttura competente per la quantificazione degli incentivi e al dipendente interessato;
- annota le eventuali autorizzazioni date al dipendente a svolgere funzioni per amministrazioni terze, incentivate a gravare sui fondi di quelle amministrazioni ex art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 ed ex art.45 del D.Lgs. n. 36/2023 e gli incentivi effettivamente erogati da quelle amministrazioni;
- contabilizza gli incentivi percepiti dal dipendente ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e ex art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, anche corrisposti da altre amministrazioni;
- interrompe i pagamenti ed avvisa immediatamente il Direttore della struttura competente alla quantificazione degli incentivi a gravare sul fondo nel caso di raggiungimento della quota massima del trattamento economico complessivo annuo lordo.

L'incentivo da erogare per l'attività nella quale si sono verificati errori e/o ritardi imputabili ai dipendenti designati per l'espletamento della procedura di acquisto del bene/ servizio è decurtato di una percentuale connessa alla durata del ritardo e/o della rilevanza che l'errore ha avuto sull'affidamento/ andamento del servizio o della fornitura. Nello specifico, quindi, il mancato rispetto dei tempi non giustificato da comprovati motivi d'ufficio, comporterà una decurtazione delle percentuali dovute a titolo di incentivo nella misura del 10% della quota spettante per ogni 30 giorni di ritardo. Il mancato rispetto dei costi previsti nel quadro economico della procedura, qualora imputabile al personale incaricato, comporterà una decurtazione delle percentuali dovute a titolo di incentivo proporzionale all'incremento del costo.

Nel caso di cui al precedente paragrafo, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Direttore della SC competente all'acquisizione dei lavori, della fornitura o servizio, contesta per iscritto gli errori e/o ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento. Le somme non percepite dai dipendenti incrementano il fondo di cui al comma 5 dell'art. 45.

Non può essere disposto il pagamento di prestazioni a gravare sul fondo nel caso in cui sia accertato che il dipendente, per dolo o colpa grave, abbia commesso azioni che abbiano cagionato interruzioni, revoca, annullamento, recesso o risoluzione del contratto d'appalto o della procedura in corso di aggiudicazione. Nel caso in cui alcune prestazioni siano state pagate a gravare sul fondo, prima dell'accertamento dell'evento ascrivibile al dolo o colpa grave del dipendente che ne avrebbe impedito il pagamento, la relativa somma è recuperata sui pagamenti successivi o, qualora il rapporto di lavoro non sia più in corso, in ogni altro modo consentito dall'ordinamento.

Qualora, in corso di esecuzione del contratto di una procedura che includa prestazioni incentivabili a gravare sul fondo, lo stesso debba essere sospeso (art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023) per un periodo superiore a un mese, sono liquidati gli incentivi a gravare sul fondo erogabili per le prestazioni effettivamente rese fino al momento della sospensione. Le ulteriori prestazioni sono pagabili dopo la conclusione del periodo di sospensione.



Qualora, in corso di svolgimento di una procedura che includa prestazioni pagabili a gravare sul fondo, la stessa debba essere interrotta, revocata, annullata o si abbia risoluzione o recesso dal contratto, sono liquidati gli incentivi a gravare sul fondo erogabili per le prestazioni effettivamente rese fino al momento dell'interruzione, della revoca, dell'annullamento, del recesso o della risoluzione.

Si provvederà ad erogare gli incentivi, come da tabelle sopra riportate, tenuto conto dei limiti delle somme riconosciute da Regione per i servizi e le forniture e dei limiti indicati nel quadro economico per i lavori.

10 CORRELAZIONE CON ALTRE FORME DI INCENTIVO

Ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali vigenti l'incentivo è comunque compatibile e cumulabile con altre forme di incentivazione previste dai contratti collettivi e con il compenso per il lavoro straordinario.

Le disposizioni del presente Regolamento valgono anche per il personale che sia titolare di un incarico di funzione che usufruisce, oltre il trattamento economico fondamentale, anche della retribuzione di posizione e di risultato previste per questa figura.

11 APPLICAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento si applica alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o la lettera di invito (per procedure autonome o procedure aggregate con ATS con ruolo di azienda capofila) ovvero il provvedimento di adesione (per adesioni a convenzioni ARIA/Consip o adesioni a procedure aggregate con ATS con ruolo di azienda aggregata), sono stati rispettivamente pubblicati/trasmessi o adottati dal 1° luglio 2023 (entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 36/2023, a condizione che sia stato effettuato l'accantonamento delle risorse necessarie e nei limiti delle somme riconosciute da Regione Lombardia per servizi e forniture e per i lavori, a condizione che siano stati previsti nel quadro economico di progetto, approvato con apposito provvedimento.

Il presente Regolamento si applica, inoltre, ai lavori, servizi e forniture relativamente agli interventi a valere sulle risorse PNRR e PNC come specificato al precedente art. 5.

12 NORME FINALI, TRANSITORIE E DI RINVIO

Continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti avviati prima del 01.07.2023 le disposizioni del "Regolamento aziendale recante norme e criteri di costituzione e ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per contratti pubblici di lavori, forniture e servizi" approvato con Decreto D.G. n. 693 del 20.12.2021.

Per quanto non previsto o specificato nel presente Regolamento si fa riferimento al D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.



Qualora il presente Regolamento risultasse incompatibile, in tutto o in parte, con disposizioni legislative sopravvenute, esso dovrà considerarsi automaticamente modificato in conformità alle nuove norme, se esse risultino automaticamente applicabili; diversamente, esso deve essere modificato, seguendo la procedura di legge.

13 PUBBLICAZIONE E OBBLIGHI DI TRASPARENZA

Il presente Regolamento viene pubblicato sull'Albo Pretorio on-line dell'ATS di Brescia e sul sito internet dell'Agenzia (www.ats-brescia.it) - Sezione "Amministrazione Trasparente - Disposizioni generali - Atti generali - Regolamenti e protocolli dell'agenzia".